

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI" - A R C E (Fr)

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO N. Ord. 36

DETERMINAZIONE N. 47/ 2014

OGGETTO: **Dipendente Sig. FINI MARIO - Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **quindici** del mese di **Maggio** (15.05.2014) nel proprio ufficio:

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li, 16 MAG. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Anna Lancia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente, in data 20.12.2013, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 di individuazione dei Responsabili dei Servizi e di attribuzione a ciascun Responsabile di una propria dotazione finanziaria;

Visto che il dipendente Sig. **FINI MARIO**, nato a Torrice (Fr) il 20.11.1953, cat. ex **D**, pos. econ. **D2**, figura professionale **CAPO UFFICIO AGROTECNICO** è rimasto assente dal servizio, per malattia come di seguito:

- per i giorni dal **24.03.2014** al **05.04.2014** e, pertanto, per complessivi giorni **12** (dodici) continuativi, come da nota Prot. **846** del **13 Maggio 2014** trasmessa dal Responsabile dell'Ufficio del Personale;
- per i giorni dal **09.05.2014** al **10.05.2014** e, pertanto per complessivi giorni **2** (due) continuativi, come da nota n. **847** del **13 Maggio 2014** trasmessa dal Responsabile dell'Ufficio del Personale;

Visto l'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

"1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa."

Dato alto che l'assenza non rientra nelle fattispecie previste dal secondo periodo della sopraportata norma;

Visto l'art 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art 71 del citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante al suddetto dipendente per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

Visto che, in ordine alla definizione di «TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE»:

- l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:

«1. il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.»;

- l'art 10 del CCNL 9 maggio 2006, pur definendo la «nozione di retribuzione» non fa alcun riferimento al concetto di «trattamento economico fondamentale»;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il «trattamento economico fondamentale» con la «retribuzione base mensile» di cui al comma 2, lettera b), del citato art 10, del CCNL 9 maggio 2006;

Visto che l'ARAN, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro che sono da considerare, fra gli assegni fondamentali, anche:

- fa retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo non riassorbibili;

DETERMINA

1 - per giorni **12** (dodici) di assenza per malattia dal 24.03.2014 al 05.04.2014 e per giorni 2 (due) di assenza per malattia dal 09.05.2014 al 10.05.2014 (e comunque per i soli primi 10 giorni), al detto dipendente non è corrisposto il trattamento economico di cui alla colonna 6 del seguente prospetto;

- Per un totale complessivo di 14 (quattordici) giorni di cui alla colonna 6 del seguente prospetto;

N.D	Voce	Importo Mensile	1/26° di col. 3	Giorni di assenza	Somma da non corrispondere col. 4 x col. 5	Note
1	2	3	4	5	6	7
	ASSEGNI MENSILI FONDAMENTALI (Art. 10, comma 2, lettera b, del C.C.N.L. 09.05.2006)					
1	Trattamento tabellare compresa la I.I.S. conglobata.....	X	X	X	
2	Assegno personale art. 29, c. 4, C.C.N.L. 22.01.2004.....	X	X	X	
3	Assegno personale riassorbibile di cui all'art. 9, CCNL 09.05.2006	X	X	X	
4	Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)	X	X	X	
5	Altro assegno personale a carattere continuativo non riassorbibile	X	X	X	
	ALTRI ASSEGNI MENSILI					
6	Retribuzione di posizione (Artt. da 9 a 11 del CCNL 31.03.1999)	=	=	=	=	
7	Indennità di comparto (Art. 33 C.C.N.L. 22.01.2004)	51,90	2,00	14	28,00	
8	Indennità di vigilanza	=	=	=	=	
9	Indennità della cat. D.3 (ex 8° q.f.) con direzione unità operativa complessa	=	=	=	=	
10	Indennità specifica per 12 mesi	=	=	=	=	
11	Indennità di rischio	=	=	=	=	
12	Indennità al personale insegnante, educativo, ecc.	=	=	=	=	
13	Indennità di Protezione Civile	=	=	=	=	
				Totale	28,00	

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D:Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Anna Lancia



XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 17 MAG. 2014, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 17 MAG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Michele De Luca